



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI-IPSEOA"

Via S. Scervini n.115 – 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 Fax: 0984/953143

e-mail: csis06100t@istruzione.it – www.iisacri.gov.it

C.F.: 98088760784 – C.M.: CSIS06100T – Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "IPSIA - ITI"-ACRI

Prot. 0009778 del 17/09/2024

VII (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
- Sede-

Oggetto: Vigilanza sugli alunni. Direttiva anno scolastico 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. Secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D. Lgs.165/2001;

ATTESO il carattere generale della delicata questione ed avendo riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli alunni dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni a ciò delegati;

TENUTO CONTO che a seguito del riconoscimento della personalità giuridica ed al conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi delle Istituzioni Scolastiche, le Istituzioni Scolastiche operano come organi dello Stato all'interno di quei confini segnati dagli artt. 3, 4 e 8 del D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dal D.M. 26/8/00, n. 234, in ordine ai quali non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica;

VISTO che la responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047 - 2048 c.c.) e dall'altro all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.);

TENUTO CONTO che la lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della legge 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi";



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI-IPSEOA"

Via S. Scervini n.115 – 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 Fax: 0984/953143

e-mail: csis06100t@istruzione.it – www.iisacri.gov.it

C.F.: 98088760784 – C.M.: CSIS06100T – Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



VISTO che le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace;

VISTO che tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta;

VISTO che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

OSSERVATO che tale obbligo, che si ribadisce fa capo in via preminente sul personale docente è però, nei limiti dal CCNL scuola, anche del personale A.T.A.;

VISTO che gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico;

VISTO che ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, è fatto obbligo ai docenti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni" di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 19-2-1994, n. 1623 e la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 30-3-1999, n. 3074 che sentenziano come la durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari.

Tutto ciò premesso,

EMANA

La seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2024/2025 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048).
- Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente (art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007) e alla prima ora i docenti sono tenuti ad essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari;
- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
- I collaboratori scolastici contribuiscono con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti.



- Il personale, salvo diversa autorizzazione, deve rispettare il proprio orario di lavoro in classe (o laboratorio). I docenti, pertanto, non possono allontanarsi dalla classe nella quale sono in servizio senza giustificato motivo e, comunque, solo dopo avere informato il Dirigente Scolastico; la mancata informazione comporta, inoltre, abbandono di minore nel caso di alunni non ancora maggiorenni;
- I cambi di ora devono avvenire in modo rapido, sotto la vigilanza del personale presente sul corridoio (Docenti e ATA). L'uscita degli alunni dalle aule, al termine delle lezioni o per recarsi nei laboratori o in altri spazi, deve avvenire sotto il diretto controllo dei docenti dell'ora;
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione
- I docenti ed il personale della scuola, a cui sono affidati gli alunni, devono vigilare sul comportamento degli alunni medesimi e rilevare azioni scorrette di qualsiasi genere (manomissione di arredi, pulizia delle aule, manomissione di apparecchiature dei laboratori...). Negligenze nel controllo e mancata rilevazione comportano corresponsabilità del docente per eventuali danni arrecati alla struttura (infissi, maniglie, pittura ...) ed al patrimonio della Scuola;
- Durante l'intervallo, i docenti dell'ora, nella quale è incardinato l'intervallo medesimo, sono responsabili della vigilanza sugli alunni, in quanto come scritto nel Regolamento d'Istituto "*NON sono consentite frammentazioni di classe, senza che sia assicurata la vigilanza, con diretta responsabilità del docente dell'ora (culpa in vigilando)*", la classe opererà se uscire dall'aula e sostare negli spazi esterni l'Istituto o Plesso Alberghiero, se il tempo lo consente, altrimenti in quelli antistanti la propria aula. Considerato, poi, che gli organi collegiali, fino a diversa determinazione, hanno stabilito che gli alunni possono recarsi nello spazio esterno, sia del plesso centrale sia del plesso alberghiero, i cui spazi esterni nello specifico sono rappresentati dalle aree antistanti l'ingresso principale e secondario delimitato da una siepe (la planimetria specifica può essere visionata in Presidenza) e che tali spazi vengono utilizzati non solo per la ricreazione ma anche per lo svolgimento dell'attività motoria e delle attività didattiche che richiedono una realizzazione all'esterno, e tenendo conto che il percorso pedonale è comune con l'ufficio del Giudice di Pace e nessuna modifica può essere apportata a tale situazione basata su una concessione d'uso degli spazi interni ed esterni dell'Ente comunale in accordo con l'Ente Provinciale, i docenti interessati devono seguire gli alunni e devono assicurare la vigilanza su tutti gli alunni;
- Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola (si fa presente che responsabili del divieto fumo per il plesso centrale sono: Capitano Livio Angelo e Feraco Damiano , i proff. Intriери Giuseppe, Dolce Vincenzo, D'Agostino Maria Carmela e per il plesso alberghiero le proff. Biondo Maria, Bernardo Rosanna, Toscano Maria);



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI-IPSEOA"

Via S. Scervini n.115 – 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 Fax: 0984/953143

e-mail: csis06100t@istruzione.it – www.iisacri.gov.it

C.F.: 98088760784 – C.M.: CSIS06100T – Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



- Alunni che, per giustificato motivo accertato dal docente, dovessero permanere in classe, rimangono sotto la vigilanza del collaboratore scolastico o, nel caso di più docenti sulla stessa classe, di uno o più docenti che permangono nel corridoio ed assicurano la vigilanza nelle aule e nel corridoio medesimo;
- Gli alunni devono permanere nel proprio piano: qualsiasi spostamento deve avvenire con autorizzazione e sotto la supervisione del docente o collaboratore scolastico del piano. Docente (e/o altro personale in classe) e collaboratore scolastico del piano sono responsabili di mancata vigilanza, in caso di spostamento dell'alunno senza autorizzazione e supervisione;
- Durante l'intervallo il cancello centrale deve rimanere chiuso;
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe;
- Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione;
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto di questa regola sono responsabili i docenti;
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza al termine dell'ora di lezione;
- I collaboratori scolastici o gli assistenti tecnici dei laboratori dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento;
- I collaboratori scolastici devono riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- I collaboratori scolastici devono accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- Il collaboratore scolastico del piano accompagnerà in classe gli alunni in ritardo alla prima ora di lezione, il docente in servizio accoglierà gli alunni e avrà cura di annotare sul registro elettronico il ritardo;
- Quanto sopra evidenziato rientra nelle prerogative "organizzatorie" del Dirigente Scolastico, tenuto conto della normativa vigente e di quanto deliberato dagli organi collegiali.
- Il mancato rispetto di quanto disposto comporta, per il personale interessato, tra l'altro, "colpa in vigilando", con tutte le conseguenze di legge.



Il Dirigente Scolastico

Franca Tortorella

Franca Tortorella